



ROBERTO AMAGLIANI*

INTELLIGENZA ARTIFICIALE ED INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE

Sommario: 1. Premessa – 2. Il regolamento UE sulla I.A. e la tutela del minore – 3. La deriva procedimentale/processualistica: la matrice prevalentemente giudiziale della determinazione dell'interesse del minore – 4. La insoddisfacente prospettiva della contrapposizione rischi/opportunità per adeguatamente contestualizzare la posizione (e le prospettive di realizzazione dell'interesse) del minore nell'era dell'intelligenza artificiale – 5. Il caso Replika.

1. Premessa

Il tema trattato propone l'accostamento di due termini, Intelligenza Artificiale¹ e Interesse del minore, la cui definizione è altamente problematica², ma, nel contempo,

* Professore ordinario di Diritto privato, Università di Messina.

¹ Come noto, l'evoluzione e lo sviluppo dei temi e delle dinamiche legati all'I. A. si deve essenzialmente alla cd. "informatica non tradizionale", nel cui ambito si muove la ricerca volta allo studio ed alla creazione di sistemi progettati in modo da avere quelle stesse caratteristiche che si associano all'intelligenza umana intesa come complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono all'uomo di pensare, comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare, e lo rendono insieme capace di adattarsi a situazioni nuove e di modificare la situazione stessa quando questa presenta ostacoli all'adattamento. E pertanto nell'ambito di tale ricerca gli obiettivi perseguiti sono essenzialmente due: - approfondire e comprendere i principi che rendono possibile l'intelligenza; - progettare computer dotati di capacità simili a quelle umane senza, però, tentare di imitare esattamente i processi informativi degli esseri umani, e cioè le modalità di apprendimento da parte dell'uomo, che nel caso dell'I.A. sono sostituite dalla predisposizione e dall'utilizzazione di algoritmi.

² Quella del testo è constatazione assolutamente scontata e riguarda in pari misura entrambi i profili presi in considerazione. Gli studiosi dell'intelligenza artificiale mettono infatti in luce come non vi sia *in radice* una definizione condivisa di "intelligenza" (per un'ampia trattazione di questo profilo v. G. SARTOR, *L'intelligenza artificiale ed il diritto*, Torino, 2022, 1 ss.) e nel contempo segnalano, sin dal secolo scorso, come "dell'intelligenza artificiale possono essere date varie definizioni, che però finiscono inevitabilmente per risultare o troppo generiche o troppo restrittive" (così, DELL'ORCO e POGGIO, *Intelligenza artificiale*, in *Enciclopedia del novecento, Supplemento*, vol. VIII, Milano, 1989) e, nello stesso senso, ora Sartor, *op. cit.*, 7 ss. Per quel che concerne la (controversa) definizione della categoria dell'interesse superiore del minore sia permesso di fare rinvio, per una rassegna delle tesi avanzate al riguardo, a R. AMAGLIANI, *La nuova disciplina della filiazione (etichette, formule magiche e principi nel diritto di famiglia)*, in *Giust. Civ.*, 2018, 1023 ss.; per una prospettiva assai critica nei confronti di quella

l'argomento prescelto invita alla inevitabile riflessione sulla possibile, e per molte ragioni auspicabile, incidenza/interferenza del diritto sugli sviluppi della tecnologia nuova³, seppur avuto riguardo ad uno specifico ambito dell'ordinamento civile.

Sul primo versante il regolamento dell'U. E. sull'I. A.⁴, al fine di tracciare l'ambito di applicabilità della disciplina ivi contenuta, propone, all'art. 3, un enunciato caratterizzato da un alto grado di generalità/genericità, ma al tempo stesso ispirato da un chiaro intento di onnicomprensività, riconducendo l'I.A. a qualsivoglia «sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabile e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».

Per i nostri fini è soprattutto l'ultima proposizione che, come vedremo più avanti, mostra particolare importanza e deve essere quindi sin d'ora opportunamente sottolineata.

Venendo all'altro polo della dicotomia, se in virtù di enunciati normativi apicali univoci e diffusi, l'interesse del minore gode di sicuro rilievo ordinamentale e di grado assiologico prevalente⁵, non si può invece con altrettanta certezza affermarsene la qualificazione in termini di principio generale, piuttosto che di categoria dogmatica, o di clausola generale

che viene individuata quale *communis opinio* di matrice “minoricentrica”, cfr. di recente A. SPADAFORA, *La genitorialità responsabile, l'empito copernicano e l'eliocentrismo minorile*, in *Dir. fam. pers.*, 2025, 321 ss.

³ Tra i numerosi contributi in argomento si può consultare, oltre a G. SARTOR, *op. cit.*, *passim*, anche G. DI ROSA, *Categorie giuridiche e innovazione tecnologica*, in *Diritto e tecnologia. Precedenti storici e problematiche attuali*, Atti delle giornate di studi (Catania, 8 ottobre 2021 - 21 e 22 ottobre 2022 25 novembre 2022 - 19 e 20 maggio 2023), Napoli, 2024, 285 ss.; M. PALAZZO, *Potere della tecnica e funzione del diritto*, in *Biblioteca della fondazione italiana del notariato*, fasc.1, pag. 115 ss.; AA. VV., *Cyberspazio e diritto*, in *Rivista internazionale di informatica giuridica*, vol 24 n. 75 (3-2023), *passim*; AA. VV., *Diritto e intelligenza artificiale*, a cura di G. CASONATO, M. FASAN E S. PENASA, in *DPCE online*, sezione monografica, fasc. 1/2022. Si deve osservare, in generale, che nel settore in esame, una ormai risalente stratificazione normativa si affianca a svolgimenti ordinamentali che si succedono repentinamente e che nel contempo sono caratterizzati da una evidente *provisorietà* (come dimostra proprio il Reg. U. E. 1689/2024 il cui reale valore prescrittivo deve essere misurato comparando i quasi duecento “considerando” che ne costituiscono la premessa con la metà circa degli articoli di cui il regolamento è composto) così da escludere l'eshaustività e la proficuità di un studio limitato all'esistente (o allo stato dell'arte) in un momento storico dato, al quale, per lungo tempo, la dottrina è stata quasi esclusivamente adusa dedicarsi. Questa riflessione dà conto poi, dal punto di vista della politica del diritto (anche questa è prospettiva largamente trascurata dagli studi tradizionali più risalenti), di due esigenze che, nel caso dell'I.A., per qualche verso si contrappongono e si autolimitano. Da un lato, infatti, sussiste il timore che una legislazione prematura ed invadente possa ostacolare il progresso scientifico o, peggio ancora, causare inefficienze economiche. Allo stesso tempo si ammette che la mancanza di un ambiente giuridico affidabile e sicuro possa ugualmente ostacolare l'innovazione tecnologica.

⁴ Per un primo commento al regolamento U. E. si può consultare, AA. VV., *AI Act. Principi, regole ed applicazioni pratiche del Reg. Ue 1689/2024*, a cura di M. IASELLI, Rimini, 2024.

⁵ Come noto mentre la Costituzione italiana non contiene riferimenti espliciti all'interesse superiore del minore, ciò avviene invece nella Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.1989 e ratificata dall'Italia con la L. 27 maggio 1991 n. 176, all'art. 3 1° comma, nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata nel nostro Paese con L. 20 marzo 2003 n. 77, all'art. 1 1° comma, ed infine nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 24 cpv, a mente del quale «In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private l'interesse del minore deve essere considerato preminente». Non si deve tuttavia trascurare che il nostro legislatore sembra maggiormente incline ad usare sinonimi dell'espressione “interesse superiore del minore”, quale l' “esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole” contenuto nell'art. 337 ter cpv. c. c., che ricalca fedelmente la formula di cui al testo originario dell'art. 6 L. 898 del 1970 (legge div.), utilizzata quindi in ambito municipale già in un tempo certamente risalente rispetto alle Carte ed alle Convenzioni sovranazionali appena ricordate.

ovvero ancora di mera icona legislativa (per fermarsi alle opinioni più accreditate) né dire, nella sostanza, in cosa tale interesse consista⁶.

Invece, può darsi qui per definitivamente acquisita la consapevolezza che l'interesse del minore vada determinato caso per caso e che lo stesso, per quanto preminente, non si sottragga affatto alla nota esigenza del bilanciamento⁷.

2. Il regolamento UE sulla I. A. e la tutela del minore

Il recente regolamento UE 1689/2024 sulla I. A. rivela sicura sensibilità per le possibili interferenze del fenomeno in questione con la posizione del minore e la sua tutela⁸.

Ricorrono tuttavia a tal ultimo riguardo previsioni prive di un accettabile grado di specificità e di spiccato carattere precettivo⁹; varrà al riguardo ricordare in particolare che:

- il considerando n. 29 dà atto che i sistemi di IA possono sfruttare le vulnerabilità di una persona o di uno specifico gruppo di persone dovute all'età;

- il considerando n. 48 riconosce che la portata dell'impatto negativo del sistema di I. A. sui diritti fondamentali protetti dalla Carta è di particolare rilevanza ai fini della classificazione di un sistema di IA tra quelli ad alto rischio, sottolineando la circostanza che i minori godono di diritti specifici sanciti dall'articolo 24 della Carta e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ulteriormente sviluppati nell'osservazione generale n. 25 della Convenzione delle Nazioni Unite dell'infanzia e dell'adolescenza per quanto riguarda l'ambiente digitale, che prevedono la necessità di tenere conto delle loro vulnerabilità e di fornire la protezione e l'assistenza necessarie al loro benessere;

- ed infine, i considerando nn. 32 e 54 e l'art. 5 par. 1 lett. b) danno particolare rilievo alle discriminazioni in relazione a situazioni di specifica vulnerabilità che, tra l'altro, si evidenziano possano derivare anche dall'età.

Alla luce della rilevazione che precede appare conseguente ritenere che le modalità di tutela del minore anche nel contesto che ci occupa comporteranno, almeno allo stato dell'arte

⁶ La bibliografia in argomento è molto vasta ed il tema è affrontato, *ex professo* o incidentalmente, da tutti gli AA. che si occupano di diritto minorile. Può solo ricordarsi qui che dedica ai problemi indicati nel testo un contributo monografico M. DI MASI, *L'interesse del minore. Il principio e la clausola generale*, Napoli, 2020, *passim*; per un'analisi critica recente del concetto di interesse del minore cfr. L. Lenti, *Diritto della famiglia*, Milano, 2021, 73 ss. ed E. LAMARQUE, *Pesare le parole. Il principio del best interests of the child come principio del migliore interesse del minore*, in *Fam. dir.*, 2023, 365 ss.

⁷ Su questi profili è d'obbligo il rinvio a V. Scalisi, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 405 ss.

⁸ Il tema oggetto di specifica attenzione in questo studio si iscrive ovviamente nella più generale problematica attinente l'idoneità del Reg. UE sull' I. A. a tutelare efficacemente le libertà fondamentali. I primi commenti non appaiono univocamente orientati: si vedano al riguardo le diverse prospettive offerte da G. VETTORI, *La "crisi del diritto" e il regolamento I.A. Un esempio di positivismo inclusivo*, in *Foro. it.*, 2025, V, 12 ss. e da S. PAGLIANTINI, *La base giuridica dell' AI Act ex art. 17ue: l'intelligenza artificiale tra mercato e persona*, *ivi*, 19 ss.

⁹ Il rilievo svolto nel testo vale naturalmente per gli enunciati riferiti direttamente al rilievo dell'età ed ovviamente non pregiudica la constatazione che il reg. U. E. sull'I. A. presenti, nel suo complesso, un approccio di tipo precettivo-sanzionatorio basato sul livello di rischio, nel senso che *a priori* vengono individuate, attraverso regole di carattere generale, pratiche a rischio *cd. inaccettabile*, che, come tali, sono assolutamente vietate in ragione proprio del loro impatto sui diritti fondamentali e sui valori della libertà, dignità, uguaglianza e democrazia e poi attività *ad alto rischio* in tesi lecite, ma accompagnate da obblighi stringenti per chi le attua.

e salvo la emissione di specifiche linee guida e di normative di dettaglio¹⁰, il mero adattamento dei presidi previsti in generale per realizzare tale protezione ovvero la estensione di tutele previste per ambiti contermini che sollevano questioni analoghe perchè strettamente collegate alla innovazione tecnologica¹¹.

Inalterate rimangono d'altro canto, pure nell'ambito oggi in esame, le esigenze di individuazione in concreto della consistenza e dei contorni dell'interesse del minore a cui dovranno concorrere - come di consueto - gli strumenti di auto ed eterodeterminazione previsti dalla normativa di settore.

3. *La deriva procedimentale/processualistica: la matrice prevalentemente giudiziale della determinazione dell'interesse del minore*

Proprio a quest'ultimo riguardo la rilevata ed ormai pacifica esigenza dell'effettività dei rimedi posti a servizio della tutela del minore ha legittimato l'osservazione che attraverso l'intervento legislativo posto in essere prima dalla Legge delega 206 del 2021 e quindi dal D. Lgs. 149 del 2022 (meglio noti come Riforma Cartabia), si sarebbe scardinata “*la tradizionale*

¹⁰ In ambito nazionale va rilevata l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, nella seduta del 20.3.2025, di un disegno di legge di iniziativa governativa che contiene disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale e tra queste alcune norme a vario titolo riferibili ai soggetti minori di età. In particolare il comma 4 dell'art. 4 stabilisce che “L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili”; avuto riguardo al rapporto di lavoro si prevede che “L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell'Unione europea”; ed infine, a proposito della istruzione e della formazione, nell'art. 24 lett. e) e g), in vista dell'adozione della legislazione delegata, si fissano i principi della “previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale” e del “potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline”. Lo *ius positum* conosce poi una copiosa legislazione, sia municipale che sovranazionale, che riguarda sotto diversi profili la tutela dell'interesse del minore nell'ambiente digitale. Un'ampia rassegna critica dello stato dell'arte si deve a B. Agostinelli, *Diritti e doveri del figlio*, sub art. 316 c. c., in *Commentario del Codice Civile Scialoja Branca Galgano*, a cura di G. De Nova, Bologna, 2024, 117 ss.; particolare attenzione alla normativa vigente nella materia viene dedicata pure da I. Garaci, *Il <<superiore interesse del minore>> nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, 800 ss.

¹¹ Intendiamo riferirci, come è ovvio, alla materia della tutela dei minori e più in generale delle persone vulnerabili dettata in tema di *privacy* e di trattamento dei dati. Su questo tema la letteratura è particolarmente estesa: per un panorama recente si può consultare, *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del regolamento (UE) 2016/679*, a cura di Alessandra Annoni e Arianna Thiene, *Atti del convegno* di Rovigo 22.11.2018, Napoli, 2019, *passim*, A. La Spina, *L'identità del minore nella realtà on-life tra protezione e autodeterminazione*, in *Fam. dir.*, 2024, 920 ss. e G. Cosco, *Protezione e autodeterminazione del minore nell'ambiente digitale*, in corso di pubblicazione in *Questa rivista*, che ho letto per gentile concessione dell'A.

dicotomia fra la dogmatica dei diritti e dei rimedi” inaugurandosi “*un rinnovato approccio che riconosce l’inscindibile legame tra situazioni giuridiche sostanziali e tecniche di tutela processuale*”¹².

Ma è appena il caso di osservare come l’auspicata effettività del rimedio sia inscindibilmente legata ad un funzionamento e ad una gestione efficienti della giustizia civile e penale e che nel nostro paese tale preconditione sia allo stato ben lungi dal potersi considerare esistente ed attuata.

Su questo giudizio negativo incidono in modo determinante i tempi del processo che, proprio nella materia della giustizia minorile in Italia, hanno condotto, come noto, a decise prese di posizione del Giudice sovranazionale, ma, allo stesso tempo, alla introduzione di previsioni normative che, almeno nelle intenzioni, sono dirette proprio al fine di accelerare i procedimenti giudiziari in materia minorile¹³.

Nonostante queste criticità non è dubbio che gli avanzamenti ordinamentali recenti in materia di tutela del minore siano decisamente orientati a privilegiare la determinazione dell’interesse del minore, non meno che il suo perseguimento, attraverso strumenti di matrice giudiziale.

In questo senso depone, tra l’altro, la traslazione nel codice di rito della disciplina dell’ascolto del minore, circostanza questa che, tuttavia, non può fare certo dell’istituto un mezzo di prova¹⁴, neppure atipico¹⁵, nè fare dimenticare che l’ascolto del minore è in primo luogo un diritto di quest’ultimo immediatamente riconducibile all’art. 21 della Costituzione¹⁶ e costituisce appunto strumento di manifestazione del pensiero e delle opinioni del minore, che deve trovare attuazione innanzitutto nella famiglia, costituendo, come è stato da più parti osservato, uno dei momenti caratterizzanti la partecipazione del minore alla vita della comunità familiare, al fine di rendere concretamente operante la funzione educativa¹⁷.

¹² G. Carapezza Figlia, *Effettività della tutela del minore e misure di coercizione indiretta. Gli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c. nella riforma del processo della famiglia*, in *Dir. fam. pers.*, 2022, p. 632 ss. e, nel medesimo senso, *Idem*, *Prospettiva “paidocentrica” e attuazione dei doveri genitoriali nella nuova giustizia familiare*, in *Fam. dir.*, 2024, 103 ss, spec. 104 ed ivi note 10 e 11.

¹³ E’ quello indicato nel testo profilo di rilevanza centrale che riguarda la capacità dello strumento processuale e del sistema giudiziario di fornire una risposta urgente, quale è quella certamente richiesta nella materia minorile. Su questo punto ha espressamente disposto il Reg. U. E. 1111 del 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, con l’art. 24, rubricato “Celerità del procedimento giudiziario”. La posizione della Corte EDU sulla (in)idoneità dell’ordinamento italiano a fornire una tutela urgente all’interesse superiore del minore è espressa nella recente sentenza del 19 ottobre 2023 - Ricorso n. 48618/22 - Causa A.S. e M.S. c. Italia. Nella riforma Cartabia, certamente ispirata, nelle intenzioni, a garantire un’adeguata tutela del minore, si vedano in particolare gli artt. 473 bis 22 c. p. c. a proposito dell’adozione da parte del Giudice di provvedimenti “temporanei ed urgenti” e 473bis 6 ove si prevede, nel caso del rifiuto del minore di incontrare il genitore, che il Giudice proceda all’ascolto del minore “senza ritardo”.

¹⁴ Per la netta affermazione che “l’ascolto del minore non è un atto istruttorio, ma un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare” v. da ultimo Cass. 21.2.2025 n. 4595.

¹⁵ Questa la definizione prospettata da A. Graziosi, *Note sul diritto del minore ad essere ascoltato nel processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 1305.

¹⁶ Per questo rilievo sia permesso il rinvio a R. Amagliani, *L’interesse superiore del minore e la riforma Cartabia: profili sostanziali*, in *Dir. fam. pers.*, 2025, 131 ss, spec. 136 ss.

¹⁷ È questa la felice risalente intuizione, ampiamente argomentata sulla base dei principi costituzionali e collocata in una prospettiva sistematica, di F. Ruscello, *Garanzie fondamentali della persona e ascolto del minore*, in *Famiglia*, 2002, 933 ss; ma per la stessa opinione v. pure C. M. Bianca, *Il diritto del minore all’ascolto*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 546, G. Ferrando, *La nuova legge sulla filiazione: profili sostanziali*, in *Corr. giur.*, 2013, 529 ed ora

Né può essere dubbio, per altro verso, che la valorizzazione e l'accentuata rilevanza degli strumenti processuali in vista della tutela del minore metta in luce le dinamiche familiari cogliendole essenzialmente nel momento patologico e quindi finendo per inevitabilmente trascurare gli argomenti che precedono i quali trovano collocazione elettiva in un contesto fisiologico delle relazioni tra genitori e figli.

Una prospettiva siffatta, proprio con riferimento al tema di cui qui si discute, finisce per ulteriormente radicalizzare la consueta e scontata contrapposizione, costantemente segnalata dagli studiosi dell'intelligenza artificiale¹⁸, ma anche a livello delle istituzioni sovranazionali¹⁹, tra rischi *versus* opportunità. Di tal chè è stato di recente affermato, a proposito della interferenza dei sistemi di A. I. nei confronti dei diritti della persona, che, se generalmente si è portati ad evidenziare vantaggi ed opportunità, sono i profili di rischio quelli sui quali occorre soffermarsi di più²⁰.

4. *La insoddisfacente prospettiva della contrapposizione rischi/opportunità per adeguatamente contestualizzare la posizione (e le prospettive di realizzazione dell'interesse) del minore nell'era dell'intelligenza artificiale.*

Le premesse operate, che in estrema sintesi vedono contrapposta una disciplina caratterizzata, almeno allo stato, da un alto grado di genericità e lo spostamento, secondo un indirizzo che pare ormai consolidato, del baricentro della tutela dal diritto sostanziale a quello processuale, conducono ad una conseguenza obbligata, e cioè a quella che è stata definita come “innaturale”²¹ ma necessaria supplenza giurisdizionale.

Ed invece l'avvento della I. A. può e deve servire alla scienza giuridica innanzitutto ad affinare (riempiendola di nuovi e più aggiornati contenuti) quella categoria, che ancora non

anche L. QUERZOLA, *L'ascolto del minore nel processo civile, tra diritto di libertà, mezzo di istruzione e strumento di partecipazione*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale e civile*, 2023, 1341.

¹⁸ Con particolare incisività, sul punto, cfr. R. PARDOLESI, *Intelligenza artificiale (de)generativa? Svolazzi a cavallo tra ovvietà e disincanto*, in *Foro it*, 2025, V, 5 ss.

¹⁹ Sul punto, in una prospettiva generale, cfr. la relazione dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, *Preparare un giusto futuro. L'intelligenza artificiale e i diritti fondamentali*, Lussemburgo, 2021, *passim*.

²⁰ E. BATTELLI, *Necessità di un umanesimo tecnologico: sistemi di intelligenza artificiale e diritti della persona*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2022, 1107.

²¹ In questi termini A. RUGGERI, *La Costituzione, le sue trasformazioni, la sua scienza (profili metodico-teorici)*, a cura di A. MORELLI e A. RUGGERI, Napoli, 2024, 91 ss.

ha forse ricevuto una soddisfacente sistemazione²², costituita dalla capacità di discernimento, che si contrappone alla capacità di agire²³ ed è destinata a sostituire quest'ultima nell'ambito delle attività del minore che costituiscono l'esplicazione più rilevante della sua capacità di autodeterminazione, e che quindi vanno distinte dagli atti ad esclusivo contenuto e rilievo patrimoniale²⁴.

²² Sul punto la dottrina non è pervenuta ancora a risultati definitivi in ragione di un materiale normativo estremamente eterogeneo, ma anche in virtù di una sorta di “ineffabilità” propria della figura in questione (per questa terminologia v. B. AGOSTINELLI, *op. cit.*, *sub comm. art. 315 bis c. c.*, 90). Invero, se è comunemente segnalata la inidoneità e la inadeguatezza dell'istituto della capacità di agire, legata al raggiungimento della maggiore età, a giustificare una serie numerosa di ipotesi, talune oggetto di espressa previsione normativa, nelle quali si riconosce al minore la possibilità di compiere validamente atti rilevanti *sub specie iuris* (da ultimo, per questo rilievo, I. GARACI, *op. cit.*, 804), va tuttavia nello stesso tempo rilevato che di codesti atti non può denotarsi una connotazione unitaria. A tal uopo non appare funzionale ed esaustiva la contrapposizione - di cui si dà conto nel testo - tra atti a contenuto patrimoniale, che rimarrebbero sotto il governo del tradizionale istituto della capacità di agire e della disciplina che la riguarda, e atti di natura personale o personalissima che, invece, dovrebbero essere valutati alla luce della capacità di discernimento. Varrà al riguardo sottolineare, infatti, che quest'ultima serve, innanzitutto, a fare salva la validità degli atti correnti della vita quotidiana di schietto contenuto patrimoniale compiuti non solo dal minore di età, ma pure dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno (ai sensi dell'art. 409 c. c.) e dall'interdetto e dall'inabilitato (ai sensi dell'art. 427 primo comma c. c.); per questo rilievo cfr. A. Sassi, *La genitorialità nel sistema di protezione della persona*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2025, 25 e nello stesso senso I. Garaci, *op. cit.*, 805. Ed ancora. L'istituto della capacità di discernimento secondo la *communis opinio* viene ritenuto preferibile a quello della capacità di agire perchè più duttile e meno legato al parametro rigido del raggiungimento di una età determinata (18 anni, allo stato). Non può negarsi, però, che l'operatività delle previsioni dettate in materia di capacità di discernimento sia anch'essa in certa misura condizionata dal requisito dell'età, nel senso che in talune ipotesi, ove il minore abbia conseguito una età determinata, la capacità di discernimento si presume, così come avviene, solo per esemplificare, nell'art. 315 bis c. c. a proposito del diritto all'ascolto del figlio dodicenne (per questa opinione, v. B. Agostinelli, *op. ult. cit.*, 91; ma nello stesso senso cfr. Cass. 21.2.2025 n. 4595, cit.), mentre in altre non rileva affatto. Ciò avviene ad esempio nell'art. 250 c. c., in tema di assenso del figlio quattordicenne nei confronti del riconoscimento del genitore naturale, che costituisce, secondo A. Scalera, *sub comm. art. 250 c. c.*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Della famiglia*, a cura di G. Di Rosa, Milano, 2018, 181, l'esercizio da parte del minore di una libertà insindacabile espressione di una capacità speciale, ma altrettanto si può dire avuto riguardo alla cd. maturità digitale sulla quale dispongono l'art. 8 del GDPR e l'art. 2 quinquies inserito nel d. lgs. 193/1996 dal d. lgs. 101/2018, che ha fissato in quattordici anni l'età del minore “per esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta dei servizi della società dell'informazione”; per una valutazione critica della disciplina vigente in tale materia v. B. Agostinelli, *op. cit.*, *sub. comm. art. 316 c. c.*, 117 ss. Infine, ove si consideri l'ambito della sfera dei diritti della personalità, e segnatamente il diritto alla salute del minore, ci si avvede come la L. 22 dicembre 2017 n. 219, pur avendo valorizzato, all'art. 3, le “capacità di comprensione e di decisione del minore” e sancito il diritto di quest'ultimo a “ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità” (presupponendo quindi, pur senza dirlo esplicitamente, il rilievo della capacità di discernimento) finisce poi per consegnare senz'altro il consenso nelle mani dei genitori (per questi rilievi si veda B. Agostinelli, *op. cit.*, 130 ss.). Da questa sintetica ed incompleta rassegna si desume che la natura giuridica della capacità di discernimento non sia, almeno allo stato, suscettibile di ricostruzione unitaria.

²³ E che per taluno dovrebbe invece coincidere con la capacità di intendere e di volere: in questo senso appaiono orientati A. Sassi, *op. cit.*, 24, e G. Palmeri, *L'impatto della riforma nel sistema dei rapporti familiari in particolare il minore e il curatore speciale: la nuova normativa*, in *Dir. fam. pers.*, 2025, 291.

²⁴ Ove si intenda aderire, con riferimento alla posizione del minore, alla dicotomia tra diritti e profili personali e diritti e profili patrimoniali, “tralatizia, sebbene non sempre agile” secondo B. Agostinelli, *op. cit.*, 115.

La ricostruzione dogmatica dell'istituto, ammesso che sia possibile ed utile proporre la ricerca²⁵, non può essere qui nemmeno tentata²⁶, anche se di fondamentale rilievo appare a questo fine una corretta individuazione dell'istituto dell'ascolto del minore²⁷.

Si deve tuttavia subito constatare ed ammettere che i sistemi di I. A. hanno una fenomenale idoneità ad incidere sul bagaglio delle informazioni a disposizione del minore ed a fornirgli una serie potenzialmente infinita di suggestioni (gli *input* di cui appunto ci parla la ricordata definizione del Reg. U. E.) in grado di incidere in modo assai significativo sull'acquisizione da parte del minore stesso della maturità di pensiero e quindi sulla sua capacità di discernimento, ed in definitiva di avere un peso determinante sulla formazione della sua personalità.

Le esemplificazioni sono agevoli e numerose: si va dagli algoritmi che sulle piattaforme *streaming* (*disney plus*, ad esempio) forniscono ai bambini consigli su quali video guardare, agli *smart speaker* che si utilizzano per ascoltare musica, recuperare informazioni e creare promemoria; dagli altoparlanti intelligenti (si pensi ad Alexa) oggi assai diffusi nelle famiglie ai *software* di apprendimento adattativo (cioè basati sulle peculiarità del singolo studente).

L'obiezione è ovviamente dietro l'angolo: chi assicura, si dirà, la correttezza delle informazioni e l'adeguatezza degli stimoli (dei *feedback*, secondo una terminologia ormai *a la page*).

Si tratta allora di riscoprire, ovvero di valorizzare adeguatamente, il ruolo delle formazioni sociali che, nella dimensione in esame, hanno ed assumono vieppiù un'importanza determinante, ed in primo luogo della famiglia e della scuola che devono riappropriarsi o, comunque, fare pienamente valere le competenze loro proprie, direi

²⁵ Lo nega P. STANZIONE, *Capacità, legittimazione, status*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Cicu-Messineo, Milano, 2017, 131, rilevando che la capacità di discernimento deve intendersi «non già come nuova categoria dogmatica, bensì come valutazione casistica della situazione globale del minore in relazione al singolo atto, alla singola scelta esistenziale che lo stesso sia di volta in volta chiamato a compiere; come strumento per dare attuazione nel rispetto dell'essere e del divenire del minore a “quel principio di effettività” sancito con l'art. 3 cost.». Della stessa opinione è la giurisprudenza laddove afferma che “la capacità discernimento non è una nozione fissa ed è tendenzialmente ricollegata all'acquisizione di competenze intellettuali e concettuali che aiutino il minore a riconoscere e valutare razionalmente i dati provenienti al di fuori della propria dimensione personale. La stessa è dunque considerata sussistente in tutte le ipotesi in cui il minore sia in grado di cogliere dati, informazioni e stimoli provenienti dall'esterno, riguardanti la propria sfera esistenziale ed elaborarli secondo il proprio personale sentire, formandosi un proprio convincimento riguardo ad essi, le sue esigenze e i suoi bisogni”, così Cass. 7.3.2023 n. 6802 in *Fam. dir.*, 2023, 550 ss. con nota di F. TOMMASEO, *Una giurisprudenza evolutiva in tema di decisorietà e di audizione dell'infradodicesenne*, *ivi*, 554 ss.

²⁶ Si può qui solo rimandare agli AA. che, sotto vari aspetti, hanno contribuito a delineare i caratteri peculiari dell'istituto: tra gli altri, F. GIARDINA, *La maturità del minore nel diritto civile*, in *Nuova Giur. Civ. Comm., Giustizia minore? La tutela giurisdizionale dei minori e dei “giovani adulti”*, 2004, 95 ss. spec. 100 e *Idem*, *Interesse del minore: gli aspetti identitari*, *ivi*, 2016, 159 ss., P. STANZIONE, *op. cit.*, 131 ss., F. RUSCELLO, *Minore età e capacità di discernimento: quando i concetti assurgono a “supernorme”*, in *Fam. dir.*, 2011, 404 ss. Lo stato dell'arte si trova riassunto adesso in M. A. IANNICELLI, *Il diritto del minore ad essere ascoltato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 1065 ss.

²⁷ E ciò perchè, in larga misura, la capacità di discernimento pare essere considerata dal legislatore quale presupposto per procedere all'ascolto di minori al di sotto di una certa età, pur se il rapporto è esattamente contrario nella misura in cui soltanto l'ascolto può condurre all'apprezzamento della capacità di discernimento: in questo senso cfr. F. DANOVI, *Ascolto del minore, capacità di discernimento e obbligo di motivazione (fra presente e futuro)*, *Fam. dir.*, 2022, 997. Per una considerazione sistematica della disciplina in materia di diritto all'ascolto del minore cfr. M. TRIMARCHI, *Diritto di esprimere le proprie opinioni e ascolto del minore*, in *Fam. dir.*, 2024, 595 ss.

istituzionalmente, che vanno tuttavia esercitate in un contesto ordinamentale profondamente mutato rispetto a quello in cui certi modi di pensare si sono formati e quindi consolidati²⁸.

Il minore visto quale soggetto essenzialmente titolare di diritti è acquisizione ormai pacifica anche se relativamente recente²⁹ e vede come contraltare (in luogo della potestà dei genitori) l'affermazione della responsabilità genitoriale³⁰.

Altrettanto deve dirsi della configurazione della istruzione come oggetto di una specifica situazione giuridica soggettiva attiva del minore medesimo da far valere su un duplice fronte: quello privato, verso la famiglia, quello pubblico, nei confronti delle istituzioni³¹.

Fatta questa premessa la contrapposizione, onnipresente nel discorso sul diritto minorile, tra una prospettiva adultocentrica ed un'altra puerocentrica finisce per diventare oziosa e puramente nominalistica, dovendo invece mettersi in risalto che le attività di cura e di assistenza morale, così come quelle volte alla formazione costituiscono oggetto di doveri formalizzati già a livello costituzionale (artt. 30 e 34 Cost.) e non possono che avere di mira in via esclusiva lo sviluppo della personalità del minore.

Sicché l'avvento e la diffusione dell'intelligenza artificiale in tutti gli aspetti della vita odierna impongono innanzitutto ai genitori ed ai soggetti deputati alla formazione di assumere in primo luogo adeguata consapevolezza del fenomeno (evitando accuratamente sia anacronistiche prese di distanza così come affidamenti fideistici) e quindi rendono doverosi i comportamenti coerenti alla imprescindibile indicazione costituzionale contenuta nell'art. 2.

A questo fine alcuni punti possono essere fermati:

- Deve tenersi conto che la personalità del minore, così come la capacità di discernimento, è strettamente legata alla sua maturazione psicofisica che non costituisce un dato né astratto né costante, ma ammette variabili e chiede l'accertamento in concreto attraverso lo strumento dell'ascolto³².

- Deve preservarsi quello che è stato chiamato umanesimo tecnologico³³, e cioè un approccio alla tecnologia che abbia sempre presente la centralità della persona e della sua tutela.

- E con particolare riferimento alla situazione del minore, occorre avere ben chiaro che l'intelligenza artificiale non può giammai sostituire le indispensabili ed imprescindibili relazioni personali tra il minore ed i componenti delle formazioni sociali a cui quest'ultimo a vario titolo partecipa, in primo luogo, ancora una volta, la famiglia e la scuola³⁴.

²⁸ Su questi aspetti, fondamentali per affrontare adeguatamente il tema in esame, v. I. GARACI, *op. cit.*, 811 ss. e N. MACCABIANI, *Protezione ed empowerment dei minori nell'era dell'intelligenza artificiale: coordinate costituzionali*, *Rivista di biodiritto*, 2024, 347 ss, spec. 355 ss.

²⁹ Lo stato dell'arte e l'evoluzione della disciplina si trovano delineati in M. Bianca, *Minore (tutela sostanziale in generale)*, in *Enc. dir., I Tematici, Famiglia*, Milano, 2022, 886 ss.

³⁰ Il percorso che ha condotto dalla potestà dei genitori all'affermazione della responsabilità genitoriale è tracciato in A. DI LANDRO, *Responsabilità genitoriale verso i figli*, in *Enc. dir., I Tematici, Famiglia*, cit., 1161 ss., spec. 1181 ss.

³¹ *Ibidem*, 1169.

³² Si vedano soprattutto i riferimenti contenuti *supra* nelle note nn. 23, 24 e 25.

³³ Per questa terminologia cfr. E. BATTELLI, *Necessità di un umanesimo tecnologico: sistemi di intelligenza artificiale e diritti della persona*, cit., spec. 1118 ss.

³⁴ Su questo aspetto si insiste particolarmente in Antiqua e nova. *Nota sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana*, a cura del Dicastero per la Dottrina della Fede e del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, Milano, 2025, spec. 50 ss. Su implicazioni specifiche della ineludibile esigenza segnalata nel testo cfr., tra gli

5. Il caso *Replika*

Per dare concretezza al discorso sin qui condotto un cenno finale merita il caso “Replika”.

Si tratta di una *chatbot* dotata di interfaccia scritta e vocale che, basandosi sull’intelligenza artificiale, è in grado di generare un “amico virtuale”.

Replika, secondo i presentatori, è sempre disponibile ad ascoltare problemi, consigliare e confortare ed è in grado di agevolare il benessere emotivo dell’utente consentendo a chiunque interagisce con lui di ridurre l’ansia, gestire lo stress ed agevolare la socializzazione.

Ebbene da parte di alcuni utenti è stato contestato il fatto che l’applicazione risultava nei confronti dei minori troppo invadente o anche molesta.

Della questione si è interessato il Garante della privacy che con provvedimento d’urgenza del 2.2.2023³⁵ ha bloccato l’utilizzazione in Italia di Replika rilevando, per quanto qui interessa, che «l’applicazione presenta concreti rischi per i minori di età, a partire dalla proposizione ad essi di risposte assolutamente inidonee al loro grado di sviluppo» essendo sprovvista di qualsiasi meccanismo di verifica dell’età.

Forse occorrerebbe almeno domandarsi se prima ancora di indagare sulla possibilità dell’applicazione di I. A. di discernere tra maggiorenne o minore, o tra minore bambino, adolescente o quasi maggiorenne, non si mostri necessario verificare come venisse esercitata nei casi segnalati al Garante la funzione educativa e di formazione da parte dei soggetti a ciò deputati.

Ed ovviamente concludere che in ben altra dimensione si pongono sistemi di I. A., pur del tutto simili a quello in esame, allorquando siano predisposti, come avviene in alcuni reparti di pediatria oncologica di ospedali americani, per offrire quella che è stata definita l’informatica affettiva ai piccoli pazienti in isolamento totale per motivi terapeutici³⁶.

altri, G. DI ROSA, *I robot medici*, in *Pers. merc.*, 2022, spec. 16 ss. e S. ATTOLLINO, *Relazioni umane, fede e tecnologie. Il nuovo volto della famiglia digitale*, *Dir. fam. pers.*, 2024, 242 ss.

³⁵ Si tratta del provvedimento n. 39 del 2.2.2023 prot. n. 18321/23 che, nella versione integrale, si trova sul sito dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il Garante, più di recente, è intervenuto nuovamente sulla questione con il provvedimento n. 232 del 10.4.2025, con il quale è stata sanzionata la soc. Luka Inc. per non avere osservato le disposizioni del GDPR in tema di implementazione dei dati nella *chatbot* con l’applicazione di una sanzione di cinque milioni di euro.

³⁶ Si tratta “del robot umanoide *Pepper* (traduzione di pepe, peperoncino, facendo riferimento, per traslato, al brio e alla vitalità), che presenta tratti di significativa interattività; esso è infatti in grado di muoversi nell’ambiente circostante (spostandosi sulle rotelle), riconoscere un viso umano e percepire (tramite appositi sensori) le emozioni delle persone con cui entra in relazione. In particolare, in alcune strutture sanitarie tale robot è stato destinato, all’interno dei reparti pediatrici, a supporto delle figure professionali quale facilitatore della relazione tra la figura del medico (o di altro sanitario) e i piccoli pazienti. Si tratta, pertanto, di uno strumento deputato a migliorare la qualità delle cure e ridurre il disagio della permanenza dei piccoli pazienti nella struttura di degenza” secondo quanto riferisce, nei termini di cui sopra, G. DI ROSA, *Profili giuridici della robotica medica, in diritto e tecnologia. Precedenti storici e problematiche attuali*, *Atti delle giornate di studi* (Catania, 8 ottobre 2021 - 21 e 22 ottobre 2022 25 novembre 2022 - 19 e 20 maggio 2023) a cura di Giovanni Di Rosa, Sara Longo e Tommaso Mauceri, 90.